

# TI\_GERICHTE 11.2023.42 vom 24. April 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-04-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2023.42](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2023.42)

FR: TI\_GERICHTE 11.2023.42 du 24 avril 2023

IT: TI\_GERICHTE 11.2023.42 del 24 aprile 2023

## Erwägungen

### E. 000

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, litigiosa dinanzi al Pretore essendo la menzionata pretesa di fr. 15 000.–. Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice della convenuta il 20 marzo 2023 (traccia dell'invio n. 98.\_\_\_\_\_). Depositato il 30 marzo 2023 (traccia dell'invio n. 98.\_\_\_\_\_), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

### E. 2

Nella decisione impugnata il Pretore ha ritenuto che nel caso specifico la richiesta di provvigione ad litem andasse respinta senza indugio “ poiché in sede di misure a tutela dell'unione coniugale non è possibile allocare alcuna somma a questo titolo ”, “riservato il diritto della moglie ■ se del caso ■ di indicare nel proprio fabbisogno una voce (limitata nel tempo) relativa alle spese legali”. A sostegno di tale convincimento egli ha citato due sentenze recenti di questa Camera (inc. 11.2020.144 del 16 agosto 2021 consid. 7a e inc. 11.2020.172 del 17 febbraio 2022 consid. 10).

### E. 3

Nell'appello l'istante afferma , invocando due sentenze del Tribunale federale (5A\_590/2019 del 13 febbraio 2020 e 5D\_66/2020 del 14 agosto 2020), che in realtà “una provvigione ad litem può essere concessa già nella fase di misure a protezione dell'unione coniugale o di misure cautelari ” . A suo parere la prassi della Camera va quindi modificata in tal senso. Essa soggiunge inoltre che con un reddito di fr. 33 533.50 mensili e un fabbisogno minimo di fr. 20 644.48 il marito è senz'altro in grado di stanziarle la somma richiesta, tenuto conto del fatto che lei guadagna soltanto fr. 1207.60 mensili e non dispone di risparmi, “ salvo il minimo indispensabile per eventuali spese impreviste ” , mentre tutta la sostanza coniugale è intestata al marito. L'istante propone così, in subordine, di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al Pretore perché istruisca la richiesta di provvigione ad litem , a maggior ragione ove si consideri che il primo giudice non poteva respingere l'istanza senza indire un contraddittorio.

### E. 4

Dalla censura formale che precede va subito sgombrato il campo. Nella procedura sommaria l'art. 253 CPC dispone che “s e l'istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni”. Nella fattispecie il Pretore ha reputato la richiesta di provvigione ad litem manifestamente infondata, tanto più che nell'istanza l'interessata non metteva in discussione la prassi di questa Camera. Egli ha deciso così di rinunciare al contraddittorio, come consente di fare l'art. 253 CPC. A torto l'appellante lamenta perciò una disattenzione del suo

diritto all'udienza.

## **E. 5**

Premesso ciò, in materia di provvigione ad litem nelle procedure a tutela dell'unione coniugale sussistono due tendenze contrapposte. L'una, invalsa soprattutto nella Svizzera romanda e in determinati Cantoni svizzero-tedeschi, ammette che un coniuge senza mezzi adeguati per affrontare le spese del processo può postulare una provvigione ad litem dall'altro coniuge già nell'ambito di tali procedure (e non solo nelle cause di divorzio o di separazione: Chaix in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 1 in fine ad art. 176 Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das Familienrecht des schweizerischen Zivilgesetzbuches, 7<sup>a</sup> edizione, pag. 100 n. 280). L'altra tendenza, di scuola zurighese, ritiene invece che nelle protezioni dell'unione coniugale non sia lecito condannare un coniuge a versare all'altro una somma in capitale. Essa riconosce nondimeno a un coniuge senza mezzi adeguati per affrontare le spese del processo la possibilità di chiedere che il giudice a tutela dell'unione coniugale tenga conto delle spese legali a suo carico, computando queste ultime nel contributo di mantenimento in suo favore ( Bähler in: Basler Kommentar, ZPO, 3<sup>a</sup> edizione, n. 5b ad art. 271; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3<sup>a</sup> edizione, n. 136 in fine ad art. 159 CC; Maier, Die Finanzierung von familienrechtlichen Prozessen, in: FamPra.ch 2019 pag. 835; sentenze dell' Obergericht del Canton Zurigo LE190047-O/U del 30 marzo 2020 consid. IV/3 e RE220004-O/U del 21 dicembre 2022 consid. 5.1). A tale corrente di pensiero si attiene questa Camera da decenni (da ultimo: I CCA, sentenze inc. 11.2020.172 del 17 febbraio 2022 consid. 10a e inc. 11.2020.144 del 16 agosto 2021 consid. 7a). Questa Camera consente altresì al coniuge richiedente di postulare l'inserimento di una quota per spese legali già nel contributo alimentare dovutogli pendente causa (I CCA, sentenza inc. 11.2018.51 del 5 marzo 2020 consid. 9).

## **E. 6**

Contrariamente a quanto crede l'interessata, finora il Tribunale federale non ha escluso un orientamento di giurisprudenza in favore dell'altro (sentenza 5A\_870/2013 del 28 ottobre 2014 consid. 5; sentenza 5A\_212/2012 del 15 agosto 2012 consid. 2.2.2; Samuel Zogg , “ Vorsorgliche ” Unterhaltszahlungen im Familienrecht, in: FamPra.ch 2018 pag. 81 con rinvii). Anzi, esso ha avuto modo di dichiarare esplicitamente la prassi di questa Camera sostenibile, ovvero non arbitraria (sentenza 5A\_523/2015 del 21 dicembre 2015 consid. 2.3 in fine con rinvio), come non arbitrario è ritenuto l'altro indirizzo di giurisprudenza. L'appellante invoca la citata sentenza del Tribunale federale 5A\_590/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 3.3, ma tale decisione si limita a dire che una provvigione ad litem “può” ■ non “ deve ” ■ essere concessa in una procedura a tutela dell'unione coniugale (nei Cantoni che ciò prevedano). Quel precedente non giova pertanto all'opinione dell'appellante. Se mai in tale sentenza il Tribunale federale ha lasciato irrisolta finanche la questione di sapere se in una procedura a tutela dell'unione coniugale siano ammissibili provvedimenti cautelari (consid. 3.4). La seconda sentenza del Tribunale federale di cui si vale l'appellante (5D\_66/2020 del 14 agosto 2020) non è di migliore ausilio. In quella decisione il Tribunale federale si limita a precisare infatti che una richiesta di provvigione ad litem avanzata in una procedura a tutela dell'unione coniugale (nei Cantoni che ciò ammettono) non può essere respinta o dichiarata senza oggetto solo perché la procedura è ormai giunta al termine (consid. 3.2; analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A\_1048/2021 dell'11 ottobre 2022 consid. 12.2). La sentenza non prescrive invece che in una procedura siffatta debba applicarsi una provvigione ad litem in virtù del diritto federale. Tant'è che ancora in una

recente decisione a tutela dell'unione coniugale emanata da questa Camera il Tribunale federale ha ritenuto superfluo esaminare le censure dirette dal ricorrente contro la prassi ticinese in materia (sentenza 5A\_207/2022 del 3 agosto 2022 consid. 3.3).

#### **E. 7**

Si aggiunga che, a prescindere da tutto quanto si è spiegato, a ben vedere mal si comprende quale interesse degno di protezione (nel senso dell'art. 59 cpv. 2 lett. a CPC, che fa stato anche per le procedure d'impugnazione: Bastons Bulletti in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 18 dell'introduzione agli art. 308-334) possa invocare l'appellante per esigere una provvigione ad litem in luogo di un contributo alimentare comprendente una quota di spesa mensile per spese legali (eventualità ammessa dal Pretore medesimo). Quale vantaggio concreto essa possa far valere, in altri termini, non è dato a divedere. L'istante critica – come detto – l'impossibilità di chiedere una provvigione ad litem in una procedura a tutela dell'unione coniugale e sottolinea la precarietà della propria situazione finanziaria, ma nemmeno allude a un qualsivoglia pregiudizio che potrebbe derivarle dal ricevere un importo a scadenza mensile anziché l'intera somma di fr. 15 000. in un versamento unico. Che poi non le sarebbe possibile postulare un contributo alimentare comprendente una quota mensile di spesa per spese legali essa neppure pretende. Men che meno asserisce che un versamento unico non andrebbe rimborsato al marito (è vero anzi il contrario, almeno per principio: DTF 146 III 211 consid. 6). Ne segue che, destituito di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.

#### **E. 8**

In subordine l'appellante chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore perché esamini l'istanza di provvigione ad litem. Si è visto tuttavia che la prassi ticinese in materia di provvigione ad litem nelle procedure a tutela dell'unione coniugale non è contraria al diritto federale. La domanda subordinata dell'appellante risulta così senza oggetto.

#### **E. 9**

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato al convenuto per osservazioni.

#### **E. 10**

Quanto ai rimedi giuridici dati sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante. 3. Notificazione: ■ avv. ; ■ avv. . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente  
La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.